



C Basi legali

Violenza domestica nella legislazione svizzera

La legge svizzera reprime gli atti di violenza indipendentemente da dove vengono commessi se nello spazio pubblico o nella sfera privata. Gli atti di violenza commessi nella coppia sono sanzionati penalmente e vengono perseguiti d'ufficio, ossia senza che la vittima debba sporgere querela. Le leggi federali e cantonali disciplinano la gestione della violenza domestica e le relative procedure.

AMBITO VIOLENZA

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo UFU

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra



INDICE

1	BASI LEGALI FEDERALI	3
1.1	Reati punibili secondo il codice penale (CP)	3
1.2	Codice di procedura penale (CPP)	5
1.3	Legge concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV)	9
1.4	Codice civile (CC)	9
1.5	Legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)	10
2	LEGGI CANTONALI	11
2.1	Applicazione del diritto federale nei Cantoni	11
2.2	Bambini coinvolti in violenze	11
3	PROTEZIONE DEI DATI E OBBLIGO DEL SEGRETO IN CASO DI VIOLENZA DOMESTICA	12
3.1	Comunicazione al personale dei consultori dei dati rilevati dalla polizia durante i suoi interventi	12
3.2	Obbligo del segreto del personale dei servizi LAV	12
4	FONTI	13
5	RIFERIMENTI UTILI	13
	INDIRIZZI DELLE OFFERTE DI AIUTO E INFORMAZIONE	14
	PANORAMICA DELLE SCHEDE INFORMATIVE	15

1 BASI LEGALI FEDERALI

1.1 Reati punibili secondo il codice penale (CP)

Fino al 31 marzo 2004, la maggior parte dei crimini e dei delitti contemplati dal codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0) e considerati atti di violenza commessi nella coppia era punita a querela di parte. La polizia poteva intervenire immediatamente su chiamata (denuncia), ma la vittima doveva sporgere querela penale affinché tali atti venissero puniti.

Perseguimento d'ufficio di reati commessi nella coppia

Dall'entrata in vigore il 1° aprile 2004¹ e il 1° gennaio 2007² di alcune modifiche del CP sono perseguiti d'ufficio, ossia non a querela di parte, i seguenti reati commessi tra coniugi, partner registrati o partner conviventi:

- le lesioni semplici (art. 123 n. 2 cpv. 3–5 CP);
- le vie di fatto³ reiterate (art. 126 cpv. 2 lett. b, b^{bis} e c CP);
- le minacce (art. 180 cpv. 2 CP);
- la coazione sessuale (art. 189 CP);
- la violenza carnale (art. 190 CP).

Gli atti di violenza commessi nella coppia sono reati perseguiti d'ufficio.

Questi atti di violenza commessi tra coniugi o partner registrati sono perseguiti d'ufficio sia che avvengano durante il matrimonio o l'unione domestica registrata sia che si verifichino nell'anno successivo al divorzio o allo scioglimento dell'unione domestica registrata⁴. Lo stesso vale per i partner conviventi eterosessuali od omosessuali se gli atti di violenza sono commessi mentre vivono in comunione domestica a tempo indeterminato o nell'anno successivo alla separazione⁵.

A differenza dei crimini e dei delitti elencati sopra, nella coppia le vie di fatto sono perseguite d'ufficio se l'autore agisce reiteratamente (art. 126 cpv. 2 lett. b, b^{bis} e c CP)⁶.

Anche le vie di fatto reiterate nei confronti di minori sono un reato perseguito d'ufficio.

Come già nel diritto previgente, le vie di fatto reiterate nei confronti di minori rimangono un reato perseguito d'ufficio.

Perseguimento a querela di parte di reati commessi nella coppia

Se non sono commesse nella coppia o nell'anno successivo al divorzio, allo scioglimento dell'unione domestica registrata o alla separazione, le vie di fatto reiterate, le lesioni semplici e le minacce rimangono reati perseguiti unicamente a querela di parte. Lo stesso vale per le vie di fatto non reiterate tra coniugi, partner registrati o partner conviventi.

Le vie di fatto (art. 126 cpv. 1 CP), la violazione di domicilio (art. 186 CP) e l'abuso di impianti di telecomunicazioni (art. 179^{septies} CP), particolarmente frequenti nei casi di stalking, rimangono reati perseguiti solo a querela di parte⁷.

1 Codice penale svizzero (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), modifica del 3 ottobre 2003 (RU **2004** 1403).

2 N. 18 della legge federale del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (legge sull'unione domestica registrata, LUD; RS 211.231) (RU **2005** 5685).

3 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale possono essere qualificati come vie di fatto atti come dare uno schiaffo, un pugno, un calcio, forti pacche con le mani o i gomiti (sentenza 6B_1405/2017 del 10 luglio 2018), gettare del liquido su una persona, scompigliare una pettinatura elaborata con cura, prendere a torte in faccia, lanciare oggetti duri di un certo peso (DTF **117** IV 14), afferrare una persona per il braccio e trattenerla con la forza (sentenza 6B_693/2017 del 24 agosto 2017).

4 Art. 123, n. 2 cpv. 4 e 5, art. 126 cpv. 2 lett. b e b^{bis} e art. 180 cpv. 2 lett. a e a^{bis} CP.

5 Art. 123, n. 2, cpv. 6, art. 126 cpv. 2 lett. c e art. 180 cpv. 2 lett. b CP.

6 Secondo il Tribunale federale si è in presenza di vie di fatto «reiterate» quando sono state commesse più volte sulla stessa vittima e denotano una certa consuetudine (sentenza 6B_719/2015 del 4 maggio 2016).

7 Cfr. scheda informativa B2 «Stalking».

Possibilità di sospendere il procedimento per i reati perseguiti d'ufficio (art. 55a CP)

Dall'entrata in vigore il 1° luglio 2020 della legge federale del 14 dicembre 2018 intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza (RU 2019 2273), il tenore dell'articolo 55a CP risulta modificato⁸.

I procedimenti penali possono essere sospesi soltanto se ciò contribuisce a stabilizzare o a migliorare la situazione della vittima.

Come nel diritto previgente, in caso di lesioni semplici, vie di fatto reiterate, minacce e coazione tra coniugi, partner registrati o partner conviventi, l'autorità competente può sospendere il procedimento penale conformemente all'articolo 55a capoverso 1 CP se la vittima o, nel caso in cui essa non abbia l'esercizio dei diritti civili, il suo rappresentante lo richiede o acconsente alla domanda in tal senso del pubblico ministero o del giudice. Questa possibilità non è data in caso di coazione sessuale o di violenza carnale.

Ai sensi dell'articolo 55a capoverso 1 lettera a CP, la vittima è il coniuge, il partner registrato o il partner convivente, eterosessuale o omosessuale, dell'autore e l'atto deve essere stato commesso durante il matrimonio, l'unione domestica registrata o la convivenza o nell'anno successivo rispettivamente al divorzio, allo scioglimento dell'unione domestica registrata o alla separazione⁹.

Con la modifica dell'articolo 55a CP, la sola volontà della vittima non è più sufficiente per sospendere il procedimento: occorre anche (condizione supplementare) che tale sospensione contribuisca a *stabilizzare o migliorare la sua situazione*¹⁰.

Si può parlare di stabilizzazione della situazione quando, grazie alla protezione messa in atto, la vittima non deve più temere violenze da parte dell'imputato e si sente al sicuro, mentre si può parlare di miglioramento della situazione quando l'imputato è obbligato a partecipare a un programma di prevenzione della violenza in virtù dell'articolo 55a capoverso 2 CP o quando altre misure permettono di ridurre il rischio di un nuovo episodio di violenza¹¹.

Durante la sospensione del procedimento, l'imputato può essere obbligato a partecipare a un programma di prevenzione della violenza.

Per stabilire se la sospensione può contribuire a stabilizzare o a migliorare la situazione della vittima, l'autorità competente prende in considerazione i seguenti elementi:

- la persona che ha sporto denuncia;
- i motivi per i quali la vittima chiede o accetta la sospensione;
- le ammissioni dell'imputato;
- la partecipazione dell'imputato a un programma di prevenzione della violenza o altri sforzi da lui compiuti per modificare il proprio comportamento;
- l'accordo tra la vittima e l'imputato sulla risoluzione del conflitto;
- l'aumento o la diminuzione del rischio di nuove aggressioni;
- i bambini coinvolti;
- la gravità dell'atto.

Tuttavia, l'articolo 55a capoverso 3 CP esclude la sospensione del procedimento se vi è il sospetto di reiterazione della violenza nella coppia. Se l'imputato è già stato condannato per determinati reati violenti nel rapporto di coppia attuale o precedente, prevale l'interesse pubblico al perseguimento penale e occorre appurare per mezzo di un procedimento penale se si tratta di recidiva.

8 FF **2018** 6645

9 Messaggio dell'11 ottobre 2017 concernente la legge federale intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza (FF **2017** 6329).

10 Messaggio dell'11 ottobre 2017 concernente la legge federale intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza (FF **2017** 6310).

11 Messaggio dell'11 ottobre 2017 concernente la legge federale intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza (FF **2017** 6330).

Se la vittima revoca il suo consenso alla sospensione del procedimento o se la situazione si è evoluta e prevale l'interesse al perseguimento penale, l'autorità competente riprende il procedimento entro sei mesi dalla sua sospensione¹². A tale scopo, esamina se la situazione della vittima si è stabilizzata o è migliorata, stabilendo tra l'altro se è protetta da future aggressioni da parte della persona accusata e se si sente al sicuro¹³.

Se la vittima non revoca il suo consenso alla sospensione del procedimento prima che scada il termine di sei mesi e se la situazione non si è evoluta a sufficienza perché l'interesse al perseguimento penale prevalga, dopo aver sentito la vittima, l'autorità competente dispone l'abbandono del procedimento¹⁴.

Prima dell'entrata in vigore della legge federale intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza, la decisione di proseguire il procedimento penale dipendeva esclusivamente dalla volontà espressa dalla vittima. Il nuovo articolo 55a intende sgravare la vittima e ampliare il margine di apprezzamento delle autorità¹⁵, in particolare permettendo loro di concedere la sospensione solo se permette di stabilizzare o migliorare la situazione della vittima¹⁶.

1.2 Codice di procedura penale (CPP)

Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312) che sostituisce i 26 codici di procedura penale cantonali vigenti sino a quel momento¹⁷.

Definizione di vittima

Secondo l'articolo 116 capoverso 1 CPP, per «vittima» si intende il danneggiato che a causa del reato è stata direttamente leso nella sua integrità fisica, sessuale o psichica¹⁸, mentre secondo l'articolo 116 capoverso 2 CPP, per «congiunti della vittima» si intendono il suo coniuge, i suoi figli e i suoi genitori. La persona legata alla vittima da un'unione domestica registrata è considerata un congiunto per via dei legami analoghi a quelli di quest'ultimo.

I principali diritti della vittima nel procedimento penale

Secondo l'articolo 117 capoverso 1 CPP, alla vittima spettano particolari diritti segnatamente:

- a. il diritto alla protezione della personalità in ogni fase del procedimento (art. 70 cpv. 1 lett. a, 74 cpv. 4 e 152 cpv. 1 CPP);
 - i. Secondo l'articolo 70 capoverso 1 lettera a CPP, il giudice può disporre che le udienze si svolgano del tutto o in parte a porte chiuse se la sicurezza o l'ordine pubblici o interessi degni di protezione di una persona coinvolta (segnatamente quelli della vittima) lo esigono, ciò che è spesso il caso per i reati contro l'integrità sessuale¹⁹.

12 Art. 55a cpv. 4 CP

13 Messaggio dell'11 ottobre 2017 concernente la legge federale intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza (FF **2017** 6335).

14 Art. 55a cpv. 5 CP

15 Rapporto del 28 gennaio 2015 del Consiglio federale concernente la mozione Heim 09.3059 «Arginare la violenza domestica» e Messaggio dell'11 ottobre 2017 concernente la legge federale intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza (FF **2017** 6267).

16 Cfr. comunicato stampa del 3 luglio 2019 del Consiglio federale «Migliorare la protezione dalla violenza domestica e dallo stalking».

17 Cfr. Scheda informativa C3 «Procedure penali in caso di violenza domestica».

18 Il concetto di «vittima» è inteso in senso più stretto rispetto a quello di «persona danneggiata». È considerata danneggiata qualsiasi persona i cui diritti sono stati direttamente lesi da un reato commesso sotto il profilo oggettivo e soggettivo (art. 115 CPP).

19 Sentenza del Tribunale federale SN.2019.21 del 28.08.2019; sentenza del Tribunale federale 1B_87/2018 del 09.05.2018.

- ii. Secondo l'articolo 74 capoverso 4 CPP, l'identità della vittima non può essere divulgata a meno che quest'ultima non vi acconsenta o che la collaborazione della popolazione sia necessaria per far luce su crimini o per la ricerca di indiziati.
- b. il diritto di farsi accompagnare da una persona di fiducia oltre al proprio patrocinatore in ogni fase del procedimento (art. 70 cpv. 2 e 152 cpv. 2 CPP): se il giudice dispone che si proceda a porte chiuse, l'imputato, la vittima e l'accusatore privato possono farsi accompagnare al massimo da tre persone di fiducia;
- c. il diritto a misure di protezione (art. 152–154 CPP);
 - i. L'articolo 152 capoverso 3 CPP obbliga le autorità penali a evitare che, se lo domanda, la vittima incontri l'imputato. Un confronto può nondimeno essere ordinato se il diritto dell'imputato di essere sentito non può essere garantito in altro modo o se un interesse preponderante del perseguimento penale lo esige imperativamente (art. 152 cpv. 4 CPP).
 - ii. Secondo l'articolo 153 capoverso 1 CPP, la vittima di un reato contro l'integrità sessuale può esigere di essere interrogata da una persona del suo stesso sesso. Un confronto con l'imputato può essere ordinato contro la volontà della vittima soltanto se il diritto dell'imputato di essere sentito non può essere garantito in altro modo (art. 153 cpv. 2 CPP).
 - iii. Se durante l'interrogatorio della vittima di un reato contro l'integrità sessuale occorre una traduzione, si fa a capo a una persona dello stesso sesso se la vittima lo domanda e se ciò è possibile senza ritardare indebitamente il procedimento (art. 68 cpv. 4 CPP).
- d. la facoltà di non rispondere: la vittima di un reato contro l'integrità sessuale ha in ogni caso la facoltà di non rispondere alle domande concernenti la sua sfera intima (art. 169 cpv. 4 CPP);
- e. il diritto di essere informata (art. 305 e 330 cpv. 3 CPP);
 - i. Secondo l'articolo 305 capoversi 1 e 2 CPP, durante il primo interrogatorio la vittima deve essere compiutamente informata in merito ai suoi diritti e obblighi nel procedimento penale, in particolare agli indirizzi e ai compiti dei consultori, alla possibilità di chiedere prestazioni dell'aiuto alle vittime (cap. 1.3), al termine per la presentazione di una domanda d'indennizzo e di riparazione morale e al suo diritto di essere informata sull'esecuzione di una pena o di una misura a carico del condannato. Tali diritti si applicano per analogia anche ai congiunti della vittima (art. 305 cpv. 4 CPP).
 - ii. Se le autorità di perseguimento penale non l'hanno già fatto, chi dirige il procedimento²⁰ informa la vittima sui suoi diritti (art. 330 cpv. 3 CPP).
- f. il diritto a una composizione speciale dell'autorità giudicante (art. 335 cpv. 4 CPP): se si tratta di un reato contro l'integrità sessuale, la vittima può esigere che l'autorità giudicante sia composta di almeno una persona dello stesso sesso. Sono previste deroghe a questa disposizione dinanzi al giudice unico.

La vittima di un reato contro l'integrità sessuale ha la facoltà di non rispondere alle domande concernenti la sua sfera intima.

La vittima può chiedere che l'autorità di esecuzione la informi sull'esecuzione della pena a carico del condannato.

Diritto di accedere ai documenti e di far valere pretese civili

ACCESSO AI DOCUMENTI

Alcuni documenti riguardanti il procedimento penale sono notificati alla vittima e all'accusatore privato.

- Atto d'accusa: è notificato all'imputato, all'accusatore privato e alla vittima²¹.
- Sentenza: se la vittima partecipa al procedimento come accusatore privato, le decisioni

²⁰ Secondo l'articolo 61 CPP, il procedimento è diretto dal pubblico ministero, dall'autorità penale delle contravvenzioni, dal presidente del collegio o dal giudice unico.

²¹ Art. 327 cpv. 1 lett. a, b e c CPP

le vengono comunicate in virtù di tale veste²². La vittima che denuncia un reato può chiedere di essere informata sull'avvio e sull'espletamento di un eventuale procedimento penale²³. La sentenza è comunicata all'accusatore privato e all'imputato quali parti²⁴. Nell'ambito della modifica del CPP²⁵, il Consiglio federale propone di comunicare alla vittima il dispositivo della sentenza e i considerando che trattano i reati commessi nei suoi confronti anche se non è una parte²⁶.

- Decreto di abbandono: è notificato alle parti, alla vittima e agli altri partecipanti al procedimento direttamente interessati dal decreto²⁷. Ciò significa che alla vittima viene notificato il decreto di abbandono indipendentemente dal fatto che si sia costituita o meno accusatore privato. Tuttavia, solo compiendo questo passo entro il termine stabilito ha il diritto di impugnare il decreto di abbandono²⁸.

PRETESE CIVILI

Per far valere pretese civili nel procedimento penale, ci si deve costituire accusatore privato²⁹ al più tardi alla conclusione della procedura preliminare. Se ciò non è il caso, chi intende far valere pretese civili deve farlo in via extragiudiziale o nell'ambito di un procedimento civile.

Diritti specifici dei bambini e degli adolescenti nel procedimento penale

Secondo l'articolo 117 capoverso 2 CPP, se la vittima ha meno di 18 anni, in aggiunta ai diritti elencati nel capoverso 1, si applicano disposizioni speciali riguardanti la protezione della personalità dei minori (art. 117 cpv. 2 CPP) volte a:

- a. limitare le possibilità di confronto tra la vittima e l'imputato (art. 154 cpv. 4 CPP): un confronto tra vittima minorenni e imputato è escluso a meno che la prima lo domandi espressamente oppure che il diritto dell'imputato di essere sentito non possa essere garantito in altro modo;
- b. sottoporre la vittima a misure speciali di protezione in occasione degli interrogatori (art. 154 cpv. 2–4 CPP); concretamente, le norme di cui all'articolo 154 capoversi 2–4 CPP garantiscono al minorenne:
 - i. che il primo interrogatorio si svolga al più presto possibile;
 - ii. che l'autorità possa escludere dal procedimento la persona di fiducia che potrebbe esercitare un influsso determinante su di lui;
 - iii. una protezione da un numero eccessivo di interrogatori (di norma non più di due);
 - iv. che si proceda a un secondo interrogatorio soltanto se nel corso del primo le parti non hanno potuto esercitare i loro diritti oppure se ciò è indispensabile nell'interesse delle indagini o del minore;
 - v. che gli interrogatori siano effettuati da un funzionario inquirente appositamente formato e in presenza di uno specialista, e che siano registrati su supporto audiovisivo;
 - vi. l'esercizio dei suoi diritti per il tramite di chi interroga;
 - vii. che chi interroga e lo specialista riportino le loro osservazioni particolari in un rapporto.

- c. permettere l'abbandono del procedimento (art. 319 cpv. 2 CPP); in effetti, secondo

22 Art. 84 cpv. 2 e 4 CPP

23 Art. 301 cpv. 2 CPP

24 Art. 84 cpv. 2 CPP

25 Oggetto del Consiglio federale 19.048, in consultazione parlamentare (stato: 01.07.2020).

26 Messaggio del 28 agosto 2019 concernente la modifica del codice di procedura penale (FF **2019** 5523), art. 117 cpv. 1, lett. g P-CPP.

27 Art. 321 cpv. 1 lett. a, b e c CPP

28 Art. 322 cpv. 2 CPP

29 Art. 119 cpv. 2 lett. b CPP

Chi vuole far valere pretese civili nel procedimento penale deve costituirsi accusatore privato prima della conclusione della procedura preliminare.

l'articolo 319 capoverso 2 CPP, a titolo eccezionale il pubblico ministero può disporre l'abbandono del procedimento se:

- i. l'interesse di una vittima che non aveva ancora 18 anni al momento del reato lo esige imperativamente e tale interesse prevale manifestamente sull'interesse dello Stato al perseguimento penale;
- ii. la vittima o, qualora sia incapace di discernimento, il suo rappresentante legale vi acconsente.

Chi ha meno di 15 anni è interrogato come persona informata sui fatti ma non è tenuto a deporre.

Chi al momento dell'interrogatorio non ha ancora compiuto 15 anni è interrogato in qualità di persona informata sui fatti e come tale non è tenuto a deporre secondo l'articolo 180 capoverso 1 CPP.

Decreto d'accusa e procedura abbreviata

DECRETO D'ACCUSA

Se i fatti sono sufficientemente chiariti o se l'imputato li ha ammessi, il pubblico ministero emette un decreto d'accusa.

Secondo l'articolo 352 CPP un decreto d'accusa può essere emesso se:

- l'imputato ha ammesso i fatti nell'ambito della procedura preliminare oppure se tali fatti sono stati sufficientemente chiariti, e se
- il pubblico ministero ritiene sufficiente una delle seguenti pene:
 - una multa;
 - una pena pecuniaria non superiore a 180 aliquote giornaliere;
 - una pena detentiva non superiore a sei mesi.

Il decreto d'accusa è emesso dal pubblico ministero e non da un giudice. Se l'imputato riconosce le pretese civili dell'accusatore privato, esse sono annotate nel decreto d'accusa. Quelle non riconosciute sono rinviare al foro civile³⁰. Nel suo messaggio del 28 agosto 2019 sul progetto di modifica del codice di procedura penale, il Consiglio federale propone che nella procedura del decreto d'accusa sia possibile decidere in merito a pretese civili³¹. L'imputato e gli altri diretti interessati possono impugnare il decreto d'accusa entro dieci giorni³². Secondo l'articolo 354 capoverso 2 CPP, ad eccezione di quella dell'imputato, l'opposizione va motivata. L'accusatore privato non può interporre opposizione se non in casi eccezionali³³.

PROCEDURA ABBREVIATA

L'imputato può richiedere una procedura abbreviata se ammette i fatti e riconosce quanto meno nella sostanza le pretese civili.

Gli articoli 358–362 CPP prevedono la possibilità di procedere con rito abbreviato purché l'imputato ammetta i fatti che le vengono rimproverati, riconosca nella sostanza le pretese civili e presenti la relativa domanda al pubblico ministero³⁴. La procedura abbreviata è tuttavia esclusa se il pubblico ministero chiede una pena detentiva superiore a cinque anni³⁵.

Il pubblico ministero decide sull'esecuzione o meno della procedura abbreviata senza dover motivare il relativo decreto³⁶.

30 Art. 353 cpv. 2 CPP

31 Messaggio del 28 agosto 2019 concernente la modifica del codice di procedura penale (FF **2019** 5523), art. 126 cpv. 2 lett. a^{bis} P-CPP.

32 Art. 354 cpv. 1 CPP

33 Secondo la sentenza del Tribunale federale 6B_549/2015 del 16.03.2016, l'accusatore privato può interporre opposizione contro il decreto d'accusa che gli nega un'indennità.

34 Art. 358 cpv. 1 CPP

35 Art. 358 cpv. 2 CPP

36 Art. 359 cpv. 1 CPP

1.3 Legge concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV)

Entrata in vigore il 1° gennaio 2009, la legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV; RS 312.5) ha sostituito la LAV previgente che obbligava i Cantoni a istituire consultori per le vittime (donne e uomini) di violenza³⁷ la cui esistenza dipendeva essenzialmente da iniziative e istituzioni private. Una valutazione effettuata nel 2015 ha evidenziato che, nel complesso, la revisione della LAV (in vigore dal 1° gennaio 2009) e le disposizioni del CPP sui diritti delle vittime hanno dato buoni risultati, ma che vi è ancora margine di miglioramento³⁸.

La vittima ai sensi della LAV è la stessa definita nel CPP (cfr. cap. 1.2). I suoi congiunti le sono equiparati e, di conseguenza, hanno anche loro diritto all'aiuto alle vittime³⁹.

I servizi cantionali per l'aiuto alle vittime (servizi LAV) forniscono alle vittime di violenza assistenza medica, psicologica, sociale, materiale e giuridica.

I consultori specializzati e i servizi cantionali per l'aiuto alle vittime (servizi LAV) forniscono alle vittime e/o chiedono per loro un'assistenza medica, psicologica, sociale, materiale e giuridica⁴⁰. Le persone interessate trovano tutte le informazioni necessarie sul sito www.aiuto-alle-vittime.ch. Secondo l'articolo 2 LAV, l'aiuto alle vittime si concretizza in diverse forme, ad esempio come consulenza e aiuto immediato, aiuto a più lungo termine fornito dai consultori, contributo alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi, l'indennizzo, la riparazione morale e l'esenzione dalle spese processuali. Le prestazioni sono gratuite⁴¹, confidenziali e anonime⁴².

1.4 Codice civile (CC)

Art. 28b CC

Il codice civile disciplina la protezione contro la violenza, le minacce e le insidie all'articolo 28b.

Entrato in vigore il 1° luglio 2007, l'articolo 28b del codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210) relativo alla protezione delle vittime di violenza, minacce o insidie integra le disposizioni di protezione contro la violenza vigenti in tutti i Cantoni. In particolare, l'articolo 28b capoverso 1 numeri 1–3 CC contempla un elenco non esaustivo delle possibili misure di protezione volte a impedire all'autore della lesione di:

1. avvicinarsi all'attore o accedere a un perimetro determinato attorno alla sua abitazione;
2. trattenersi in determinati luoghi, in particolare vie, piazze o quartieri;
3. mettersi in contatto con l'attore, in particolare per telefono, per scritto o per via elettronica, o importunarlo in altro modo.

Se la vittima vive con l'autore della lesione, il giudice può ordinare l'allontanamento di quest'ultimo per un periodo determinato⁴³. L'articolo 28b capoverso 4 CC impone ai Cantoni di definire la procedura per l'allontanamento e di designare un servizio incaricato di allontanare immediatamente la persona violenta dall'abitazione comune in caso di crisi. La legge non prevede un limite temporale per tale misura e lascia che sia il giudice a stabilirne la durata.

Le possibilità offerte dal diritto civile⁴⁴ presuppongono sempre l'iniziativa della vittima: spetta a lei chiedere al giudice di ordinare misure di protezione e fornire la prova di ciò che asserisce⁴⁵.

37 Art. 9 cpv. 1 LAV

38 Weber et al., 2015

39 Art. 1 cpv. 2 LAV

40 Art. 14 cpv. 1 LAV

41 Art. 5 LAV

42 Art. 11 LAV

43 Art. 28b cpv. 2 CC

44 Cfr. anche la scheda informativa C2 «Procedure civili in caso di violenza domestica».

45 Art. 55 cpv. 1 del codice di procedura civile del 19 dicembre 2008 (CPC; RS 272).

Art. 28c CC

L'articolo 28c del codice civile, entrato in vigore il 1° gennaio 2022, consente al giudice, su richiesta della parte attrice, di ordinare l'impiego di un dispositivo elettronico fissato sull'autore della lesione, che consente di rilevare e registrare in continuo il luogo in cui si trova⁴⁶. Questa misura potrà essere ordinata per un massimo di sei mesi, ma potrà essere rinnovata più volte.

Spetterà ai Cantoni disciplinare la procedura e designare un servizio competente per l'esecuzione di tale misura⁴⁷.

1.5 Legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)

Secondo l'articolo 42 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20), le persone che giungono in Svizzera nell'ambito del ricongiungimento familiare non acquisiscono un diritto di soggiorno autonomo, ma dipendono da quello della persona che raggiungono. L'articolo 50 capoverso 1 lettere a e b LStrI disciplina il rilascio e la possibilità di prorogare il permesso di dimora dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare. In tal caso, il coniuge e i figli possono ottenere il permesso in questione se:

- a. l'unione coniugale è durata almeno tre anni e il richiedente è considerato integrato (cfr. criteri all'art. 58a LStrI);
- b. gravi motivi personali rendono necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera.

Nozione di «gravi motivi personali»

I «gravi motivi personali» sono precisati nell'articolo 50 capoverso 2 LStrI e devono essere riconosciuti segnatamente quando un coniuge è vittima di violenza nel matrimonio, quando il matrimonio contratto non è espressione della libera volontà di uno degli sposi o quando la reintegrazione sociale nel Paese d'origine risulta fortemente compromessa.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la violenza subita deve raggiungere una certa intensità per poter costituire un «grave motivo personale» e, di conseguenza, un caso di rigore ai sensi dell'articolo 50 capoverso 1 lettera b LStrI⁴⁸. I giudici di Mon Repos hanno statuito che il livello di intensità richiesto è raggiunto se la vittima è seriamente minacciata dalla persona violenta e se il proseguimento dell'unione coniugale non è ragionevolmente-esigibile⁴⁹.

Onere della prova

Oltre a raggiungere una certa intensità i fatti asseriti devono anche essere provati. L'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA; RS 142.201) elenca gli indizi da prendere in considerazione per provare gli atti di violenza coniugale. Si tratta segnatamente di certificati medici, rapporti di polizia, denunce penali, provvedimenti ai sensi dell'articolo 28b CC e corrispondenti condanne penali (art. 77 cpv. 6 OASA). Da gennaio del 2012, occorre altresì tenere conto delle indicazioni e delle informazioni fornite da servizi specializzati (art. 77 cpv. 6^{bis} OASA).

Apprezzamento del Consiglio federale

Nel suo rapporto sulla prassi seguita in materia di diritto di soggiorno delle vittime di violenza coniugale straniera, il Consiglio federale conclude che la pratica è globalmente soddisfacente ma che non tutte le difficoltà riscontrate sono completamente risolte. Propone

La violenza domestica e il matrimonio forzato possono costituire motivi che, anche dopo lo scioglimento del matrimonio, giustificano il riconoscimento di un diritto di soggiorno autonomo a una persona giunta in Svizzera nell'ambito del ricongiungimento familiare.

La violenza domestica subita deve essere resa verosimile.

46 Messaggio dell'11 ottobre 2017 concernente la legge federale intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza (FF 2017 6267), art. 28c cpv. 1 CC.

47 Art. 28c cpv. 3 CC

48 Sentenza del Tribunale federale: 2C_554/2009 del 12.03.2010, consid. 2.1.

49 Sentenze del Tribunale federale: 2C_822/2018 del 23.08.2019, consid. 3.2; DTF 2C_339/2018 del 16.11.2018 consid. 5.3; DTF 2C_145/2019 del 24.06.2019 consid. 3, in particolare la giurisprudenza ivi citata.

pertanto alcune misure concrete⁵⁰ tra cui l’inserimento nelle istruzioni della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) di una precisazione affinché i deficit d’integrazione derivanti direttamente dalla violenza coniugale non vadano a scapito della vittima.

2 LEGGI CANTONALI

2.1 Applicazione del diritto federale nei Cantoni

Le leggi cantonali sulla polizia disciplinano l’allontanamento dall’abitazione comune nonché il divieto di farvi ritorno e di avvicinarsi pronunciati nei confronti di persone che commettono violenza domestica.

In virtù dell’articolo 28b CC, i Cantoni hanno inserito nelle rispettive leggi misure contro la violenza domestica. Le leggi cantonali sulla polizia o in materia di protezione contro la violenza contengono disposizioni che permettono di allontanare le persone violente dall’abitazione comune nonché di vietare loro di farvi ritorno o di avvicinarsi.

Le leggi cantonali differiscono le une dalle altre nel disciplinamento dell’esame dell’allontanamento dall’abitazione comune e nella durata del divieto di avvicinamento. Quale misura di accompagnamento, alcuni Cantoni prevedono di finanziare una struttura che offre consulenza alle vittime e alle persone che commettono violenza domestica, che assicurano il follow-up delle vittime e che applicano altre misure di prevenzione.

A seconda dei Cantoni, la collaborazione tra autorità e consultori è organizzata in modo molto diverso. Lo stesso vale per la gestione delle persone violente⁵¹ per le quali alcuni Cantoni propongono programmi di prevenzione della violenza (programmi socio-educativi). In collaborazione con i Cantoni, l’ambito Violenza domestica dell’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo (UFU) aggiorna regolarmente una tavola sinottica delle basi legali cantonali in materia di protezione contro la violenza domestica⁵².

2.2 Bambini coinvolti in violenze

Se nella violenza domestica sono coinvolti bambini, la polizia segnala i suoi interventi alle autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA).

In generale, se negli atti di violenza domestica sono coinvolti bambini, la polizia segnala i suoi interventi alle autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA). Alcuni Cantoni hanno emanato direttive su come tenere conto dei bisogni specifici dei bambini nel corso degli interventi della polizia per violenza domestica.

50 Rapport du mois d’avril 2018 du Conseil fédéral en réponse au postulat Feri 15.3408 du 5 mai 2015 «Pratique suivie en matière de droit de séjour des victimes étrangères de violences conjugales». Nel capitolo 6.3 del rapporto, il Consiglio federale sottolinea la necessità di precisare le istruzioni della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) per ricordare esplicitamente alle autorità cantonali che i deficit d’integrazione derivanti direttamente e comprovatamente dalla violenza domestica non devono andare a scapito della vittima.

51 Cfr. scheda informativa B7 «Interventi nei confronti di persone violente».

52 Tavola sinottica «Stato della legislazione sulla protezione delle vittime di violenza» consultabile all’indirizzo www.ebg.admin.ch > Temi > Violenza > Legislazione.

3 PROTEZIONE DEI DATI E OBBLIGO DEL SEGRETO IN CASO DI VIOLENZA DOMESTICA

I dati raccolti durante gli interventi della polizia per violenza domestica sono dati degni di particolare protezione: la loro trasmissione al personale dei consultori presuppone il rispetto di norme sulla riservatezza.

3.1 Comunicazione al personale dei consultori dei dati rilevati dalla polizia durante i suoi interventi

Quando la polizia interviene in un caso di violenza domestica, è lecito chiedersi come tratterà i dati personali delle persone coinvolte.

L'approccio proattivo

L'approccio proattivo implica una presa di contatto immediata con la vittima senza che quest'ultima avverta il bisogno di recarsi presso un consultorio. L'obiettivo è informarla rapidamente sui suoi diritti e doveri dopo un intervento della polizia e mostrarle quale assistenza può ricevere dai servizi specializzati. Il principio su cui si basa l'approccio proattivo è quello di non proseguire la consulenza se la persona interessata non lo desidera.

Ciò nonostante, un approccio proattivo può entrare in conflitto con il diritto all'autodeterminazione in materia di informazione, ossia con il diritto di ogni individuo di disporre dei propri dati. Prendere contatto con una vittima senza il suo preventivo consenso è giuridicamente ammissibile se vi sono basi legali chiare al riguardo. I sondaggi sinora condotti tra le vittime di violenza mostrano che la presa di contatto da parte di un consultorio, anche se non richiesta, è accolta positivamente⁵³.

3.2 Obbligo del segreto del personale dei servizi LAV

In linea di principio, le persone che lavorano per un servizio LAV soggiacciono all'obbligo del segreto⁵⁴. Concretamente, devono mantenere il segreto nei confronti delle autorità e dei privati circa le loro constatazioni. L'obbligo del segreto sussiste anche dopo la cessazione del lavoro per il consultorio e decade solo se la persona interessata vi acconsente⁵⁵.

Tuttavia, le persone che lavorano per un servizio LAV possono essere tenute a deporre in un processo penale se l'interesse all'accertamento della verità prevale su quello al mantenimento del segreto⁵⁶.

L'obbligo del segreto viene ridotto se l'integrità fisica, psichica o sessuale di una vittima minorenne o di un altro minore è in serio pericolo. In tal caso, il consultorio può informarne le autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA), e sporgere denuncia all'autorità di perseguimento penale⁵⁷.

I consultori specializzati che adottano un approccio proattivo possono prendere contatto sia con le vittime sia con le persone violente.

Il personale dei servizi LAV soggiace all'obbligo di mantenere il segreto.

⁵³ Gloor e Meier, 2014; GiGnet, 2008.

⁵⁴ Art. 11 cpv. 1 LAV

⁵⁵ Art. 11 cpv. 2 LAV

⁵⁶ Art. 173 cpv. 1 lett. d CPP

⁵⁷ Art. 11 cpv. 3 LAV

4 FONTI

Comunicato stampa del 3 luglio 2019 del Consiglio federale, «Migliorare la protezione dalla violenza domestica e dallo stalking».

GiGnet (a cura di), Gewalt im Geschlechterverhältnis. Erkenntnisse und Konsequenzen für Politik, Wissenschaft und soziale Praxis, Leverkusen, 2008.

Gloor Daniela e Meier Hanna, «Der Polizist ist mein Engel gewesen». Sicht gewaltbetroffener Frauen auf institutionelle Interventionen bei Gewalt in Ehe und Partnerschaft. Schweizerischer Nationalfonds NFP 60, Schlussbericht, Schinznach-Dorf, 2014.

Messaggio del 28 agosto 2019 concernente la modifica del codice di procedura penale (FF 2019 5523).

Messaggio dell'11 ottobre 2017 concernente la legge federale intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza (FF 2017 6267).

Rapport du mois d'avril 2018 du Conseil fédéral en réponse au postulat Feri 15.3408 du 5 mai 2015 «Pratique suivie en matière de droit de séjour des victimes étrangères de violences conjugales».

Rapporto del 28 gennaio 2015 del Consiglio federale concernente la mozione Heim 09.3059 «Arginare la violenza domestica».

Tavola sinottica «Stato della legislazione sulla protezione delle vittime di violenza» consultabile all'indirizzo www.ebg.admin.ch > Temi > Violenza > Legislazione.

Weber Jonas, Hilf Marianne Johanna, Hostettler Ueli e Sager Fritz, Evaluation des Opferhilfegesetzes, Berna, 2015.

5 RIFERIMENTI UTILI

Fliedner Juliane, Schwab Stephanie, Stern Susanne e Iten Rolf, Kosten von Gewalt in Paarbeziehungen. Forschungsbericht, su mandato dell'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo UFU, Berna, 2013.

Guggisberg Jürg, Egger Theres, Guggenbühl Tanja, Goumaz Margaux, Bischof Severin, Caroni Martina e Inglin Claudia, Bericht über die Praxis der Regelung des Aufenthaltsrechts von gewaltbetroffenen ausländischen Personen, Berna, 2017.

Gysi Jan e Rüegger Peter (a cura di), Handbuch sexualisierte Gewalt. Therapie, Prävention, Strafverfolgung, Hogrefe Verlag, Berna, 2020.

Ott Rahel e Schwarzenegger Christian, Erste Ergebnisse der Studie «Polizeirechtliche und strafrechtliche Massnahmen gegen häusliche Gewalt – Praxis und Wirkungsevaluation», in: Christian Schwarzenegger e Reinhard Brunner (a cura di), Bedrohungsmanagement – Gewaltprävention, Schulthess, 87–114, Zurigo, 2017.

INDIRIZZI DELLE OFFERTE DI AIUTO E INFORMAZIONE

OFFERTE DI AIUTO IN CASO DI VIOLENZA DOMESTICA

Per le vittime

In caso di emergenza

→ Polizia: www.polizei.ch, tel. 117

→ Assistenza medica: tel. 144

Informazioni e indirizzi per consulenze gratuite, confidenziali e anonime in tutta la Svizzera

→ www.aiuto-alle-vittime.ch

Indirizzi degli alloggi protetti

→ www.opferhilfe-schweiz.ch/it/was-ist-opferhilfe/protezione

→ www.frauenhaus-schweiz.ch (in tedesco e francese)

Per le persone violente

Indirizzi per consulenze e programmi di prevenzione della violenza

→ www.fvgs.ch (in tedesco e francese)

INFORMAZIONI FORNITE DALL'UFU

Su www.ebg.admin.ch, sotto la rubrica «Violenza» trovate:

- altre [schede informative](#) che illustrano in modo chiaro e conciso diversi aspetti della violenza domestica,
- informazioni sulla [Convenzione di Istanbul](#) entrata in vigore in Svizzera il 1° aprile 2018,
- il [toolbox Violenza domestica](#) che dà accesso a un'ampia raccolta di materiali di lavoro e informativi,
- altre [pubblicazioni](#) dell'UFU sulla violenza domestica.

PANORAMICA DELLE SCHEDE INFORMATIVE

A Basi

- 1 Definizione, forme e conseguenze della violenza domestica
- 2 Violenza nei rapporti di coppia: cause, fattori di rischio e protezione
- 3 Dinamiche della violenza e strategie di intervento
- 4 Cifre sulla violenza domestica in Svizzera
- 5 Studi sulla violenza domestica tra la popolazione
- 6 Forme e conseguenze di genere della violenza domestica

B Informazioni specifiche sulla violenza

- 1 Violenza in situazioni di separazione
- 2 Stalking
- 3 Violenza domestica su bambini e adolescenti
- 4 Violenza nelle coppie di adolescenti
- 5 Violenza domestica nel contesto migratorio
- 6 Violenza domestica e armi
- 7 Interventi nei confronti di persone violente

C Basi legali

- 1 Violenza domestica nella legislazione svizzera
- 2 Procedure civili in caso di violenza domestica
- 3 Procedure penali in caso di violenza domestica
- 4 Trattati internazionali sui diritti umani e sulla violenza domestica